



ORDINANZA N. 50 /2019

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

**VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

**VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

**VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

**VISTO** il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la nota prot. n. 11589 del 4/9/18 con la quale l'Ufficio Security dell'A.d.S.P. segnalava diverse problematiche afferenti l'area demaniale marittima banchinata sita in Napoli - via Ferdinando Russo (part. 1525 fol. 224), in adiacenza alla concessione demaniale marittima n. 18/2017 rilasciata alla ditta Bar del Mare di Marino Nicola;

**VISTA** la nota del Comune di Napoli – Dipartimento Sicurezza - Servizio Polizia Locale prot. n. 10909 del 13/5/19 con la quale si motivava il proprio parere negativo circa l'ampliamento della concessione demaniale marittima sopramenzionata, sottolineando le limitazioni strutturali dell'area oggetto di richiesta e le discendenti criticità connesse al maggior afflusso di utenza;

**VISTA** la nota prot. 23329 del 23.10.19 con la quale l'ufficio ABDM Turistico Ricreativo e Costiero dell'A.d.S.P. evidenziava la necessità di inibire completamente la porzione di area demaniale marittima non in concessione ad ogni attività commerciale e/o occupazione;

**RILEVATA** la necessità di modificare la disciplina dettata dall'ordinanza n. 5/2009, eliminando la previsione di qualsiasi forma di occupazione o di utilizzo, ad eccezione di quelle già oggetto di titolo concessorio;



VISTI gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;

## ORDINA

### Art.1

Gli artt. 1 e 2 dell'ordinanza n. 5/09 sono abrogati e sostituiti dal seguente:

*Nell'area demaniale marittima, ubicata in Napoli - via Ferdinando Russo e precisamente il banchinamento compreso tra la scogliera e la strada comunale – così come meglio identificato nell'allegato stralcio planimetrico estratto S.I.D. foglio 224 part. 1525, è istituito il divieto di accesso, transito e sosta a tutti gli autoveicoli e motocicli, ad esclusione dei mezzi di servizio e di soccorso appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni impegnate in operazioni da svolgersi sul posto*

*Nell'area in questione, ad esclusione della porzione già oggetto di atto concessorio n.18/2017, è parimenti vietata qualsiasi tipo di occupazione.*

### Art.2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

### Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

Napoli, li 1 8 NOV. 2019

**IL PRESIDENTE**

Dr Pietro SPIRITO